



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 86

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso del compendio agricolo denominato "Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle" C.C. Ronchi Valsugana.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 13.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Lenzi Diego - Vicesindaco
3. Caumo Giada - Assessore
4. Ganarin Luca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso del compendio agricolo denominato "Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle" C.C. Ronchi Valsugana.

Si assenta il Vicesindaco Lenzi Diego ai sensi dell'art. 14 del TULLRROC.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti ai sensi dell'art. 81 del TULLRROCC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i pareri positivi di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria;

Tenuto conto che il compendio agricolo denominato "Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle", costituito:

- dal pascolo (sito sulle pp.ff. 1825/1-1825/2-1827/2-1828-1829-1830-1831-1832-1833 e 1834 in C.c. Ronchi - Colo, p.f. 2678 C.c. Torcegno – Prima Busa e p.f. 2677 C.c. Torcegno – Cavè), così come meglio individuate nel vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali adottato dal Comune di Ronchi Valsugana, particelle forestali di pascolo n. 14-15-16-25-26-27 – Complesso Malga Colo e n. 17-30-31-32 – Complesso Malga Cavè-Prima Busa;

- da n. 4 fabbricati: p.ed. 646 C.C. Ronchi (casara, stalla con sala munigitura, caseificio e punto vendita Complesso Malga Colo), p.ed. 448/1 C.c. Torcegno (stalla – Malga Cavè), p.ed. 448/2 C.C. Torcegno (casara – Malga Prima Busa) e p.ed. 448/4 (casara e deposito – Malga Cavè; compendio di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, con annotazione del vincolo di uso civico;

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17.10.2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del nuovo Regolamento per l'uso delle malghe comunali gravate di uso civico";

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17.10.2017 avente per oggetto: "Autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico a carico della p.ed. 646 (Malga Colo) in C.c. Ronchi, delle pp.edd. 448/1 e 448/4 (Malga Cavè) in C.c. Torcegno, della p.ed. 448/2 (Malga Prima Busa) con esclusione della p.ed. 736 (Barco di Prima Busa) in C.c. Torcegno e dei relativi pascoli";

Tenuto conto che la Società agricola semplice Malga Colo e Cavè, costituita da allevatori di Ronchi Valsugana, in virtù del diritto di uso civico e del contratto rep. 2/2007 dd. 04.06.2007, integrato con contratto rep. n. 13/2013 dd. 29.10.2013 ha in concessione il compendio agricolo denominato "Malga Colo-Cavè-Prima Busa e Cunelle" avente durata fino al 31.12.2017;

Tenuto conto che il medesimo soggetto chiede di poter avere in concessione la Malga Colo-Cavè-Prima Busa per un ulteriore periodo di sei anni a partire dal 01.01.2018 e quindi fino al 31.12.2023;

Esaminata la perizia di stima redatta in data dicembre 2017 dal tecnico comunale geom. Corrado Designori che ha determinato in euro 4.788,60 il probabile canone annuo complessivo per la concessione del compendio agricolo;

Ritenuto opportuno applicare un canone di concessione di € 5.000,00 annui;

Tenuto conto che La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della G.P. n. 731 del 06.05.2015, ha approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico- economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25 c. 4 bis della L.P. 4/2003;

Esaminato quindi il Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima

Busa-Cunelle, che si compone di n. 25 articoli, che si rimette gli atti;

Esaminato altresì lo schema di contratto di concessione in uso che si compone di n. 15 articoli, che si rimette agli atti;

Rilevato che con la suddetta deliberazione consiliare n. 29 dd. 17.10.2017 è stata disposta la sospensione del vincolo di uso civico sulle realtà oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005.

Ritenuto di disporre la concessione in uso a trattativa diretta ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 39 c. 3 della L.P. 23/1990 e s.m. alla Società agricola semplice Malga Colo e Cavè, con sede in Ronchi Valsugana.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto:

- la L.P. 14 giugno 2005, n. 6;
- il D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

DELIBERA

1. di concedere in uso, a trattativa diretta ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 39 c. 3 della L.P. 23/1990 e s.m., il compendio agricolo denominato "Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle", così come individuato in premessa, per il periodo di 6 annate agrarie, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2023, avverso il canone annuo di euro 5.000,00.
2. di approvare lo schema di contratto di concessione in uso e lo schema di Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa, che si rimettono agli atti.
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il contratto di concessione di cui sopra.
4. di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza per l'imminente decorrenza del contratto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20/12/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **30/12/2017**.

Ronchi Valsugana, li 20/12/2017

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li 20/12/2017

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA COLO-CAVE’-PRIMA BUSA-CUNELLE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione della malga denominata “Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle” di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, ubicata nelle località Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle nel Comune di Ronchi Valsugana (TN). L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga, desunta dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali 2015-2035, è pari a:

- Colo	ha 219,40
- Prima Busa-Cavè-Cunelle	ha 301,00
TOTALE SUPERFICIE	ha 520,40

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga è possibile:

- ✓ trasformare il latte prodotto;
- ✓ svolgere attività agrituristica.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione dovrà di regola iniziare dal 01 aprile di ogni anno e compiere l’intero carico entro il mese giugno e terminare non oltre il 10 novembre d’ogni anno con il completo scarico, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell’andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 100 U.B.A. (unità bovine adulte) per Colo e 100 U.B.A. per Prima Busa Cavè Cunelle, così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.

- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 30% per Colo e 40% per Prima Busa-Cavè-Cunelle. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Dopo il terzo anno in accordo con le parti si ha la possibilità di rivedere il carico U.B.A..

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale ai sensi del presente disciplinare.

Per le U.B.A. mancanti od eccedenti sono previste le sanzioni indicate di seguito, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 130 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 6 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, la manutenzione della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il custode forestale, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 7 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

La tempistica per gli eventuali lavori che la proprietà intende effettuare sarà concordata con il concessionario in sede di verbale di consegna della Malga.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario concordati con il verbale di carico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario concordano eventuali miglioramenti della malga, da prevedere nel verbale di carico, da eseguirsi eventualmente in "conto affitto", salvo la quota minima comunque addebitabile pari ad € 2.500,00, e quindi da difalcare dal canone di concessione, direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, degli edifici, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di carico.

E' possibile difalcare il canone di concessione con un intervento di cui sopra per più anni.

La manutenzione straordinaria della viabilità interna delle Malghe oggetto di contratto, come ad esempio inghiaatura mediante legante od asfaltatura risulta comunque a carico della proprietà.

Art. 8 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto, dal presente disciplinare e dal verbale di carico.

Art. 9 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:

- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
- la tipologia degli abbeveratoi va concordata con la proprietà, con l'eventuale rimozione, se esistenti, delle vasche da bagno/in plastica utilizzate come abbeveratoi esterni.

Art. 10 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare eventuali miglioramenti fondiari (attraverso il P.S.R.) e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario con il verbale di carico;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Il Comune, a fronte del canone di concessione, garantisce alla Società concessionaria un servizio di trinciatura per n. 2 giornate lavorative tramite utilizzo di mezzi comunali (trincia, trattore) e operaio comunale.

Art. 11 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili, ai pascoli e ai terzi in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 12 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in sei annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Art. 13 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 14 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 7% dell'importo di contratto di tutto il periodo della concessione a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 5.000,00, deve essere corrisposto entro il 30.09 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento, l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.*

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 21 Commissione dell'Ente proprietario

L'Amministrazione proprietaria nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della malga, di cui fa parte il custode forestale, l'assessore comunale competente per materia e un dipendente comunale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti in seguito.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla commissione, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporterebbe danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 6 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita sopra, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della commissione di cui sopra, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui sopra, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Il presente disciplinare viene sottoscritto per accettazione unitamente al verbale di consegna della Malga.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA-CUNELLE

.....

Malga di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, concessa in uso all'impresa agricola con sede nel Comune di in via telefono con contratto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località, i sottoscritti membri della Commissione comunale in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

Visti l'atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo

effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo

- La "Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle" costituita da una superficie pascoliva di ha 520,40 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	Consistenza catastale mq/N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
p.ed. 646 c.c. Ronchi Complesso Malga Colo	Casara, stalla con sala mungitura, caseificio e punto vendita	-	buono	
p.ed. 448/1 c.c. Torcegno Malga Cavé	Stalla	232 mq	discreto	
p.ed. 448/2 c.c. Torcegno Malga I^Busa	Casara	4,5 vani	discreto	

p.ed. 448/4 c.c. Torcegno Malga Cavé	Casara e deposito	2,5 vani	discreto	
--	-------------------	----------	----------	--

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada, viabilità con fondo calcareo dotata di canalette tarsversali	Strada agricola Colo	Buona	
	Strada agricola Cavé	Buona	
	Strada agricola I^ Busa	Buona	
Pozze	
Acquedotto	solo Malga Colo	Buona	
Altro	

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Sala mungitura c/o Malga Colo	Buona	
.....	
.....	
.....	

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente piano annuale di manutenzione ordinaria a proprio carico:

Tipologia delle manutenzioni

Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati

Sfalcio infestanti sul pascolo

Manutenzione chiudende e recinzioni

Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri

Pulizia generale ricoveri animali

Manutenzione della viabilità

Manutenzione dei fabbricati

Pulizia locali

Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico

Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione

Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione

Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione

Altro

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA-CUNELLE

.....

Malga di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana concessa all'impresa agricola,
 con sede nel Comune di (Prov.) Via
 telefono, con contratto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località

....., i sottoscritti _____
 _____ membri della Commissione comunale, in rappresentanza della proprietà, alla
 presenza del Sig,

visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo
 dal al

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni concessi in uso,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del
 concessionario, e più precisamente:

FABBRICATI

Denominazione fabbricato	Utilizzo	Consistenza catatstale mq/N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
p.ed. 646 c.c. Ronchi Complesso Malga Colo	Casara, stalla con sala mungitura , caseificio e punto vendita	-	buono	
p.ed. 448/1 c.c. Torcegno Malga Cavé	Stalla	232 mq	discreto	
p.ed. 448/2 c.c. Torcegno Malga I^Busa	Casara	4,5 vani	discreto	
p.ed. 448/4 c.c. Torcegno Malga Cavé	Casara e deposito	2,5 vani	discreto	

INFRASTRUTTURE

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada, viabilità con fondo calcareo dotata di canalette tarsversali	Strada agricola Colo	Buona	
	Strada agricola Cavé	Buona	
	Strada agricola I^ Busa	Buona	
Pozze	
Acquedotto	solo Malga Colo	Buona	
Altro	

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Sala mungitura c/o Malga Colo	Buona	
.....	
.....	
.....	

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario
.....		
.....		
.....		
.....		

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

.....

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA-CUNELLE

.....

Premessa

Dato atto che la Malga Colo-Cave-Prima Busa-Cunelle di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricola per il periodo dal al, con contratto di concessione sottoscritto in data,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di miglioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

- i sottoscritti membri della Commissione comunale
- il Rappresentante del concessionario

il giorno in Comune di Ronchi Valsugana (TN)

- Visti:
 - Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;
 - il verbale di consegna della malga redatto in data
 - il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);
 - in particolare il carico stabilito dal disciplinare e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A. 200 e verificata la tolleranza in più o in meno di 30% U.B.A. per Colo e 40% U.B.A. per Cavè-Prima Busa,

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE DI LATTE	MANGIME (kg/capo/die)
	(kg/die)	
	da 16 a 25	
	da 7 a 15	
	Fino a 6	

- il concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti **interventi ordinari** a suo carico:

LAVORI ORDINARI	EVENTUALE DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA
Sfalcio infestanti sul pascolo prima della fioritura	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione	
Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie	
Corretto accumulo e smaltimento dei rifiuti	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico	
Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche	
Manutenzione della viabilità ordinaria	
Manutenzione dei fabbricati	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione	
Altre manutenzioni:	

Il concessionario si impegna a realizzare gli **interventi straordinari** previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione dell'atto di concessione:

descrizione particolareggiata dei lavori straordinari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga	STIMA		
	€	Ore/materiale	Importo complessivo (€)
a.			
b.			
c.			

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA COLO-CAVE'- PRIMA BUSA-CUNELLE

Premessa

Dato atto che la Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricolacon durata della concessione dal al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal disciplinare di concessione e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- i sottoscritti _____ membri della Commissione comunale
- Sig. rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di(Prov.),

VISTI il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data _____/_____/_____ ,

si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di € , così come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del concessionario.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (*riportare solo se il concessionario non realizzerà i lavori*).

La relativa spesa di €, più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal concessionario, pena la risoluzione del contratto (*riportare solo se il concessionario non realizzerà i lavori*).

Hanno altresì accertato accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione straordinaria:

Il concessionario ha realizzato gli interventi straordinari concordati con il verbale di carico e pertanto la proprietà defalcherà la somma di euro _____ dal canone di concessione previsto per il corrente anno, come stabilito dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per la Proprietà Sig. Sig. Sig.

Per il concessionario Sig.

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

Rep. N. ___ /2018/Atti privati autenticati.

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: concessione in uso compendio agricolo denominato “Malga Colo-Cavè-Prima Busa” C.C. Ronchi Valsugana.

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____

in Ronchi Valsugana, presso la sede municipale sita in via marchi, n. 6, con la presente scrittura privata, tra i signori: -----

1) Ganarin Federico Maria, nato a Borgo Valsugana il 27.12.1985, Sindaco pro tempore del Comune di Ronchi Valsugana, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Ronchi Valsugana, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del Comune di Ronchi Valsugana P.Iva 00291640225, in esecuzione della deliberazione giunta-
le n. ___ del _____; -----

2) sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società agricola semplice Malga Colo e Cavè, con sede in Ronchi Valsugana, via _____ n. ___, Codice fiscale _____ Partita IVA _____; -----

Premesso

- che con deliberazione giuntale n. ___ del _____ è stato approvato il presente schema di contratto finalizzato alla concessione in uso del compendio agricolo denominato “Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle”, alla società agricola semplice Malga Colo e Cavè.-----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori

stipulano

- 1) Il Comune di Ronchi Valsugana, come sopra rappresentato, concede in uso alla società agricola semplice Malga Colo e Cavè che nel prosieguo sarà nominato concessionario, che accetta a mezzo del suo Legale Rappresentante, il compendio agricolo denominato “Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle” (sito sulle pp. ff. 1825/1-1825/2-1827/2-1828-1829-1830-1831-1832-1833 e 1834 in C.c. Ronchi - Colo, p.f. 2678 C.c. Torcegno - Prima Busa e p.f. 2677 C.c. Torcegno - Cavè), così come meglio individuate nel vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali adottato dal Comune di Ronchi Valsugana, particelle forestali di pascolo n. 14-15-16-25-26-27 - Complesso Malga Colo e n. 17-30-31-32 - Complesso Malga Cavè-Prima Busa. Il compendio è costituito dal pascolo e da n. 4 fabbricati: p.ed. 646 C.C. Ronchi (casara, stalla con sala munigitura, caseificio e punto vendita Complesso Malga Colo), p.ed. 448/1 C.c. Torcegno (stalla - Malga Cavè), p.ed. 448/2 C.C. Torcegno (casara - Malga Prima Busa) e p.ed. 448/4 (casara e deposito - Malga Cavè).-----
- 2) L'immobile deve essere utilizzato con le modalità e le finalità indicate nel Disciplinare tecnico - economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle, che fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione della malga. Eventuali altre destinazioni, seppur temporanee, devono essere preventivamente autorizzate. -----
- 3) Il concessionario dichiara di aver visionato il compendio concesso in uso, di averlo trovato idoneo all'uso convenuto e, pertanto, di prenderlo in consegna ad ogni effetto, col ritiro delle chiavi degli edifici, costituendosi da quel momento custode dello stesso. Il concessionario si impegna a riconsegnare il com-

- pendio nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. -----
- 4) In caso di migliorie e addizioni eseguite senza il consenso del Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. -----
- 5) Il canone di concessione è di euro 5.000,00 per ogni annata agraria. Per la cauzione si rinvia al citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle.-----
- 6) La concessione decorre dal 01.01.2018 ed ha una durata di 6 annate agrarie, con le modalità indicate nel citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione in qualunque tempo, con preavviso di almeno 120 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per ragioni di pubblico interesse. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 120 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----
- 7) Il concessionario deve consentire l'accesso al compendio agricolo agli incaricati del Comune, ove gli stessi ne motivino la necessità. -----
- 8)** Le spese di ordinarie e straordinaria manutenzione sono ripartite tra concedente e concessionario come indicato nel citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle.-----
- 9) Le disposizioni previste in questo contratto sono integrate con quanto indicato nel citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa-Cunelle. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto applicabili si

intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.-----

10) Il concessionario dichiara a tutti gli effetti del presente atto:

- a) di eleggere ai fini del presente contratto il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Ronchi Val-sugana;-----
- b) che in caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento; -----
- c) che il proprio domicilio fiscale è il seguente: Ronchi Val-sugana via Marchi n. 6.-----

11) Il concessionario prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del Legale Rappresentante del concessionario, oppure al domicilio eletto nel presente atto.-----

12) Il rappresentante del concessionario dichiara che nei suoi confronti e nei confronti della Società Agricola Semplice che rappresenta non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461.-----

13) Ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131 art. 2 c. 1 della tariffa (parte II) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione, le relative spese – nessuna esclusa – sono a carico del concessionario.-----

14) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. -----

15) Il concessionario ed il Comune si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione.-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Ronchi Valsugana

Il Sindaco Ganarin Federico Maria

Società agricola semplice Malga Colo-Cavè-Prima Busa

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

Io sottoscritta dott.ssa Alessia Campaldini, Segretario comunale di Ronchi Valsugana, esercitante le funzioni di Ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte il Comune di Ronchi Valsugana, ed autorizzato, nel caso di scritture private ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 44 del T.U.LL.RR.O. del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti d'accordo tra loro e con il mio consenso

CERTIFICO

Che i Signori:

- Federico Maria Ganarin, nato a Borgo Valsugana (Tn) il 27.12.1985, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza del Comune di Ronchi Valsugana quale Sindaco pro tempore – CF: 00291640225, concedente;
- _____, nato a _____ il _____, residente a Ronchi Valsugana (Tn) in loc. _____ n.____, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della Società agricola semplice Malga Colo e Cavè – P.IVA: _____ concessionario;

della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, hanno sottoscritto oggi in mia presenza, l'atto che precede valutato da me non in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Ronchi Valsugana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessia Campaldini

